

fatti giuridici dalla data risultante dalla ricostruzione della carriera (art. 9).

Confermamente alle norme contenute nel citato decreto, fu presa in esame la posizione del personale celibe che, nei procedimenti di carriera del 1943, non aveva ottenuto la promozione in quanto già ammesso al beneficio di una "designazione". In detta occasione, questa deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 1946, furono, tra gli altri, promossi al grado superiore con effetto 1° aprile 1943 (effetti economici dal 15 novembre 1944, data di entrata in vigore del D. L. n. 301), gli impiegati che si trovavano nella stessa posizione del Giannarile, cioè proposti per la promozione ad Applicato di prima nel 1943 e non promossi perché già "designati" nel grado di appartenenza.

All'epoca del citato provvedimento consultare, il Giannarile non era in servizio in quanto ne era stato allontanato nell'aprile 1945 per epurazione. La riammissione in servizio del predetto avvenne soltanto il 27 giugno 1954 in seguito all'annullamento da parte del Consiglio di Stato del ricorso da lui pre-